

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1666

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati de MEO e CAIATI

Presentata il 4 luglio 1969

Norme transitorie per il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'aeronautica militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta in oggetto trae origine da una situazione particolare nella quale si sono venuti a trovare i sottufficiali dell'aeronautica militare, che, benché abbiano sempre ben meritato, in base alle norme attualmente vigenti non hanno la possibilità di essere valutati per la promozione al grado superiore perché raggiunti dai limiti d'età.

Tale situazione, che non è imputabile in nessun modo al comportamento dei singoli, trova le sue cause remote negli eventi eccezionali conseguenti al periodo bellico che hanno operato negativamente sullo sviluppo di carriera del personale militare.

La ristrettezza di organici del dopoguerra è intervenuta poi come aggravante e si sono così creati nelle carriere del personale militare squilibri notevoli che si è cercato via via di sanare con provvedimenti spesso transitori, in attesa di potersi riportare ad una situazione normalizzata.

Purtroppo, l'adeguamento degli organici alla consistenza effettiva del personale autorizzato in posizione soprannumeraria, oggetto di altre proposte di legge non perfezionate e di interventi anche in sede parlamentare (vedi riunione della VII Commissione difesa della Camera in data 10 aprile 1964) non

è stato ottenuto ed ha portato a situazioni sempre più gravi che non sono state sanate neanche dalla recente legge 272 del 1968, che con l'autorizzazione di promozioni in soprannumero per gli anni 1968, 1969, 1970 tendeva a tamponare la grave sperequazione esistente fra i sottufficiali dell'aeronautica militare e quelli delle altre due forze armate.

Benché efficace, tale provvedimento che ha evitato un ulteriore aggravamento della situazione non ha risolto completamente il problema. Allo stato attuale, infatti, quanto previsto dalla legge 272 non riesce ad impedire che sottufficiali pienamente meritevoli, con un passato di intensa e fattiva attività in pace ed in guerra, siano colpiti dai limiti di età prima di poter conseguire il grado di maresciallo di 1^a classe.

Allo scopo di integrare gli effetti della suddetta legge e per equità fra il trattamento dei sottufficiali e quello già in atto per gli ufficiali della guardia di finanza a seguito della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si propone che per gli anni 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972 i marescialli di 2^a classe in servizio permanente effettivo che non possano conseguire la promozione al grado superiore perché colpiti dai limiti di età ed aventi anzianità di grado di almeno tre anni, siano sottoposti

a valutazione e se idonei siano promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai limiti di età.

Si propone inoltre di estendere il beneficio anche ai marescialli di 2^a classe del R.S.m.u. che, pur essendo meritevoli per le stesse circostanze particolari sopra citate indipendenti dal loro comportamento non hanno potuto conseguire la promozione al grado superiore.

Il provvedimento, a carattere pensionistico, non comporta negative ripercussioni di natura organica ed opera nel rispetto della legge per quanto concerne la permanenza minima nel grado prevista in tre anni: la sua

validità è stata poi limitata al 1972 al fine di concedere il beneficio soltanto a coloro che effettivamente hanno risentito della particolare situazione descritta.

Si pone inoltre in evidenza la modesta entità dell'onere finanziario in relazione alla componente etica di un provvedimento che consente di dare un giusto riconoscimento prima del congedo a sottufficiali anziani che, per motivi che esulano dalla loro volontà e dal loro comportamento, non potrebbero essere ammessi a valutazione e conseguire, se meritevoli, la promozione al grado superiore con conseguente sfavorevole e sensibile incidenza sul trattamento di quiescenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare aventi il grado di maresciallo di 2^a classe che non possano conseguire la promozione al grado superiore perché raggiunti dai limiti di età negli anni 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 ed aventi anzianità nel grado di almeno tre anni, vengono sottoposti a valutazione e, se dichiarati idonei, promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente in cui vengono raggiunti dai limiti di età e collocati nella riserva.

La norma anzidetta è estesa ai marescialli di 2^a classe del Ruolo Speciale mansioni ufficio dell'aeronautica militare; la loro promozione potrà essere disposta con decorrenza dal giorno precedente a quello del collocamento nella riserva per ragioni di età ovvero ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive sue modificazioni.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 per l'anno finanziario 1968, si fa fronte con il normale stanziamento di bilancio.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.